Vieni all'INAS per...

- Permesso di soggiorno
- Ricongiungimento familiare
- Assegni al nucleo familiare
- Infortuni e malattie professionali

INAS CISL ti aiuta in modo veloce, professionale e gratuito.

PATRONATO INAS CISL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

Numero Verde
800 24 93 07

www.inas.it

Siamo anche su Facebook

CONQUISTE del LAVORO
quotidiano della Cisl

Direttore responsabile: **Raffaella Vitulano**
Reg. Trib. Roma n. 569/48
Proprietà - Conquiste del Lavoro S.r.l.
Una copia - Euro 0,41
Arretrata - Euro 0,82.
Abbonamento annuale Euro 103,30;
Iscritti alla Cisl - Euro 41,50.
Abbonamento estero - Euro 155,00.
Abbonamento comprensivo di
"Inas Tutela" - maggiorazione di Euro 2

INAS TUTELA
Direzione e Redazione: *V.le Regina Margherita, 83/d - 00198 Roma*
Tel. 06 84438602 - Fax 06 84438603

Stampa: PIRAMIDE Communication - Roma
Progetto grafico: Eurografica2 Srl

CONQUISTE del LAVORO *quotidiano della Cisl*
IISN 0010-6348 Sped. in abb. postale 45% Roma - art. 2 comma 20 b legge 662/96

Anno 66 n. 98 - Lunedì 28 aprile 2014

INAS TUTELA

Novità per gli stranieri in Italia

NOVITÀ PER I RIFUGIATI

Dall'11 marzo 2014 anche gli stranieri che hanno avuto il riconoscimento dello status di rifugiato e i titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria potranno richiedere il permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti.

I requisiti per la presentazione delle richiesta sono gli stessi previsti per gli altri cittadini stranieri, ma con alcune precisazioni:

- il calcolo del periodo quinquennale per il rilascio del permesso di soggiorno Ue è effettuato dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (in base alla quale essa è stata riconosciuta);
- è previsto l'esonero della dimostrazione della conoscenza della lingua italiana oppure dello svolgimento del test di italiano;
- l'idoneità dell'alloggio non deve essere dimostrata, qualora la richiesta del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo sia effettuata per tutto il nucleo familiare;
- per la determinazione del reddito - in caso di stranieri minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori o persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale- si tiene conto, per una misura del 15%, della disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale pubblico o privato riconosciuto.

Tali richieste possono essere inviate telematicamente attraverso l'assistenza del patronato Inas. Per quanto riguarda il versamento del contributo sul soggiorno, il ministero dell'Interno - in base alla normativa sull'immigrazione - ha indicato l'esonero in attesa delle disposizioni di competenza del ministero dell'Economia.

Inoltre, in merito ai titolari della protezione sussidiaria, la durata del permesso di soggiorno passa da 3 a 5 anni e per coloro che presentano richiesta di ricongiungimento familiare, non viene richiesta la dimostrazione del requisito del reddito e dell'alloggio; tuttavia occorre dichiarare il luogo di dimora.

RICERCATORI E LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI: ECCO LE AGEVOLAZIONI

Con alcune recenti modifiche normative, da fine febbraio 2014 sono state introdotte facilitazioni per i ricercatori stranieri e per i lavoratori altamente qualificati che hanno diritto alla carta blu Ue.

Infatti i ricercatori che vengono in Italia per approfondire i loro studi possono ottenere aiuti finanziari anche dall'Unione europea, da organizzazioni internazionali o da altri istituti di ricerca a questi assimilabili; dopo cinque anni di soggiorno in Italia possono richiedere inoltre il permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornati senza dimostrare la conoscenza della lingua italiana o sostenere il test. Nel loro caso la richiesta di ricongiungimento familiare non implica la dimostrazione di disporre di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari.

Per quanto riguarda i lavoratori altamente qualificati con Carta blu Ue, l'autorizzazione al loro ingresso in Italia non è più vincolata alla necessità di acquisire la certificazione di conformità del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (miur), ma sarà sufficiente produrre la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero presso l'autorità diplomatica italiana competente.

Ricordiamo anche, che gli studenti con permesso di soggiorno per motivi di studio possono convertire tale documento per motivi di lavoro o in attesa occupazione, a seguito del conseguimento in Italia di titoli accademici di qualsiasi livello (primo o secondo). Inoltre non è più prevista l'emanazione del decreto annuale sul numero massimo di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria dall'estero.

LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

L'Italia ha recepito la direttiva europea sulla prevenzione, sulla repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime.

Pertanto, ai cittadini stranieri ed ai cittadini dell'Unione europea che si trovano in accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento si applica, sulla base del relativo piano nazionale, un programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria. Successivamente vengono assicurate la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.

Il decreto legislativo prevede il rafforzamento della tutela penalistica dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù e di tratta di persone. E riconosce il diritto all'indennizzo per le vittime.

RILASCIO PERMESSO UNICO

Nel mese di marzo, l'Italia ha recepito la direttiva europea relativa all'introduzione, in tutti gli stati membri, di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. La direttiva prevede anche un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Si abroga così anche la norma di legge, che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana: anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno essere assunti dalle aziende di trasporto pubblico locale.

Viene introdotto a favore dello straniero titolare del permesso unico il diritto di conoscere le opportunità che offre tale permesso.

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno che autorizzano il cittadino straniero a lavorare anche se il permesso di soggiorno è stato rilasciato ad altro titolo (ad es. per motivi di famiglia), è prevista l'indicazione della dicitura: "Perm. Unico lavoro". Tale disposizione non si applica:

- ai permessi lungo soggiornanti;
- a quelli rilasciati per motivi umanitari;
- per status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- per studio;
- per lavoro stagionale e per lavoro autonomo;
- per alcune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati, anche se consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa.

È previsto un allungamento dei termini di legge per rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno che passano da 20 a 60 giorni e del rilascio del nulla osta a lavoro che passa da 40 a 60 giorni.

Infine è prevista una nuova procedura per le domande dei flussi d'ingresso che verrebbero esaminate solo se ci sono ancora quote a disposizione.

Scompare inoltre, l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE: PARTITE LE VERIFICHE

Dal 10 marzo scorso sono sottoposti a verifica i primi accordi di integrazione, sottoscritti nel 2012 dai cittadini stranieri al loro primo ingresso in Italia.

Lo Sportello unico per l'immigrazione comunica al cittadino straniero interessato l'avvio della procedura di verifica dell'accordo un mese prima della scadenza e lo invita a produrre la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei crediti.

Ai fini di tale riconoscimento il cittadino straniero dovrà dimostrare di conoscere la lingua italiana - a livello A2 del Quadro comune europeo con

relativa documentazione -, la cultura civica e della vita civile in Italia ed, in caso di figli minori in Italia, dovrà presentare anche la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Nel caso in cui non sussista tale documentazione, lo straniero potrà richiedere di sostenere un test per accertare tali conoscenze. Una volta che lo Sportello unico avrà acquisito tutta la documentazione per l'assegnazione dei crediti, adotterà uno dei seguenti provvedimenti:

- estinzione dell'accordo per adempimento: con decreto del prefetto, o di un suo delegato, viene rilasciato l'attestato di estinzione dell'accordo a condizione che: il numero dei crediti sia pari o superiore a 30; che sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata; sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
- proroga dell'accordo: allo straniero viene comunicata la dichiarazione di proroga di 1 anno qualora: il numero di crediti risulti superiore a 0 ed inferiore a 30; non sia stato conseguito un livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata; non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
- risoluzione dell'accordo per inadempimento: il decreto del prefetto, o di un suo delegato, comunica alla Questura e allo straniero l'inadempimento dell' accordo solo nel caso in cui il numero dei crediti sia pari o inferiore a 0. In tale caso consegue la revoca del permesso di soggiorno e dunque l'espulsione dall'Italia.

Sono esonerati dalla verifica i sottoscrittori dell'accordo:

- titolari di permesso di soggiorno per asilo e per richiesta di asilo;
- per protezione sussidiaria;
- per motivi umanitari;
- per motivi di famiglia;
- titolari di permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti;
- titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Ue o di altro permesso di soggiorno relativo al diritto al ricongiungimento familiare.

ALBANIA: COME FUNZIONA LA PREVIDENZA?

Ecco alcune indicazioni sulla previdenza albanese:

Pensione di vecchiaia completa

- Le persone assicurate hanno diritto alla pensione di vecchiaia completa all'età di 65 anni (uomini) e 60 (donne) con 35 anni di anzianità retributiva.
- Le donne con 6 o più figli (con un'età maggiore di 8 anni) hanno diritto alla pensione al compimento di 50 anni con 30 anni di anzianità retributiva.

Pensione di vecchiaia ridotta

Le persone assicurate hanno diritto alla pensione di vecchiaia ridotta quando:

- hanno completato non meno di 35 anni di anzianità retributiva;
- hanno 62 anni (uomini) o 57 anni (donne);
- non svolgono attività economiche come lavoratori, datori di lavoro o lavoratori autonomi.

La pensione ridotta è parte della pensione completa e rimane ridotta per tutto il periodo in cui se ne usufruisce. Viene calcolata sottraendo dalla pensione completa lo 0,6% per ogni mese rimanente per il completamento dell'età di pensione.

Pensione di vecchiaia parziale

- una persona assicurata per un periodo minore di 35 anni e maggiore di 15 anni ha diritto ad una pensione parziale al compimento di 65 anni (uomini) e 60 anni (donne).
- la pensione parziale viene stabilita come parte della pensione completa. Viene calcolata moltiplicando la pensione completa con gli anni assicurati dividendo per 35.

I cittadini italiani rimpatriati dall'Albania prima del 31 dicembre 1997 hanno invece la facoltà di ottenere, inoltrando a domanda all'Inps, la ricostruzione - nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo, svolti in Albania dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.

L'Italia non ha firmato alcuna convenzione di sicurezza sociale con l'Albania. Tuttavia è possibile richiedere la ricostruzione a titolo oneroso della posizione contributiva in Albania. A tal proposito, l'Inas e l'ente previdenziale albanese Issh, hanno stipulato un accordo di collaborazione per favorire l'accesso alla pensione albanese per i lavoratori albanesi in Italia, attraverso il versamento dei contributi volontari.

Infatti per tutti i cittadini albanesi regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno compiuto 18 anni o che sono già stati assicurati in Albania - ma anche se non sono mai stati assicurati (come ad esempio la categoria delle casalinghe) - è possibile regolarizzare la propria posizione previdenziale in Albania, recandosi in Italia presso le sedi del patronato Inas, che si metteranno in contatto con l'Istituto previdenziale albanese Issh.

Per la presentazione della domanda, i cittadini albanesi dovranno essere in possesso del libretto di lavoro (consigliabile) ed il documento di riconoscimento (certificato con foto) rilasciato dalle autorità albanesi.

L'Issh, dopo le verifiche necessarie, risponderà alla sede Inas che ha inviato la richiesta fornendo le informazioni per l'assistito in merito ai periodi di assicurazione ed alle modalità di versamento in Albania dei contributi volontari con cadenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale a carico dell'assistito o anche tramite un delegato.

I tempi di risposta dell'Issh potranno variare qualora la richiesta di verifica della posizione contributiva non si riferisca alla città di Tirana o alle altre principali città albanesi, ma a zone di provincia o rurali.

Attraverso i versamenti volontari, gli interessati potranno beneficiare nei termini previsti dalla legislazione previdenziale albanese di una pensione parziale (con almeno 15 anni di contributi)
o completa (35 anni).